

Grande rilievo ha assunto lo sviluppo di metodologie comuni attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, cui hanno partecipato esponenti di diverse società del Gruppo, producendo, oltre all'aggiornamento dei programmi già esistenti, l'emissione dei nuovi programmi di *audit* con l'obiettivo finale di dotare le funzioni di *internal audit* del Gruppo di una strumentazione ad ampia copertura delle attività e dei processi aziendali.

* * * * *

Allegato A: Principali direttive emanate da Equitalia S.p.A. nell'anno 2009

Allegato B: Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nell'anno 2009

Allegato C: Procedure esecutive e cautelari - Risultati conseguiti nell'anno 2009

**Equitalia**

*Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Ufficio Normativa*

Direttiva di gruppo

DSR/NC/2009/02

Alle società partecipate

Roma, 14 GEN. 2009

Prot. n. 2009/274

Oggetto: Rateazione interessi di mora ed aggi di riscossione - Nuove Indicazioni sui valori dell'Indice Alfa – Rateazione di debiti caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche

1. Rateazione degli interessi di mora e degli aggi di riscossione

Con la direttiva n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, è stato precisato che, nell'ipotesi di concessione del beneficio della rateazione, nella prima rata del piano di ammortamento, il debitore deve versare in unica soluzione l'importo degli interessi di mora, degli aggi, delle spese per le procedure di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella.

Ciò premesso, tenuto conto delle numerose segnalazioni che evidenziano una situazione di diffusa difficoltà nel sostenere l'onere finanziario in tal modo gravante sulla prima rata ed acquisito in materia il conforme parere dell'Agenzia delle Entrate e dell'I.N.P.S., riteniamo che per l'avvenire debbano essere rateizzati anche gli interessi di mora ed i compensi di riscossione.

Resta, invece, fermo che dovranno essere integralmente ricompresi nella prima rata i diritti di notifica della cartella e le spese per le procedure di riscossione coattiva, in quanto si tratta del recupero di costi già sostenuti dall'agente della riscossione.

2. Nuove Indicazioni sui valori dell'Indice Alfa

Nelle direttive n. DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, n. DSR/NC/2008/025 del 1° luglio 2008 e n. DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008, abbiamo individuato le condizioni al ricorrere delle quali i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche possono accedere al beneficio della rateazione.



Equitalia

In particolare, assumendo quali parametri l'Indice di Liquidità (pari a: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente), e l'Indice Alfa (pari a: (debito complessivo¹ / valore della produzione) x 100), abbiamo stabilito che il requisito della temporanea difficoltà - tale da consentire l'accesso alla rateazione - non sussiste nel caso in cui l'Indice di Liquidità sia uguale o superiore a 1, mentre, qualora tale valore sia inferiore a 1, deve farsi riferimento al valore dell'Indice Alfa.

Relativamente a tale ultimo indice era stato previsto che la rateazione doveva essere concessa soltanto se il relativo valore era superiore a 4 e nei limiti del numero massimo di rate di seguito indicato:

- per Alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate;
- per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.

Ebbene, alla luce delle esigenze emerse in sede di prima applicazione delle citate direttive e considerato l'attuale contesto socio-economico, riteniamo opportuno rimodulare le precedenti istruzioni relative al valore dell'Indice Alfa, sia ai fini della concessione della rateazione, sia ai fini della individuazione del numero massimo di rate concedibili.

Ciò, allo scopo di facilitare l'accesso alla rateazione ai soggetti che non sono in grado di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispongono.

In particolare, con riferimento alla concessione della rateazione, i soggetti per i quali occorre procedere alla valutazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa dovranno essere considerati in temporanea situazione di obiettiva difficoltà se il valore dell'Indice di Liquidità è inferiore a 1 e se quello dell'Indice Alfa è pari almeno a 3.

Qualora ricorrano tali condizioni, la rateazione dovrà essere accordata secondo le seguenti modalità:

- per Alfa compreso tra 3 e 3,5: massimo 12 rate;
- per Alfa compreso tra 3,6 e 4: massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 4,1 e 6: massimo 36 rate;
- per Alfa compreso tra 6,1 e 8: massimo 48 rate;
- per Alfa compreso tra 8,1 e 10: massimo 60 rate;
- per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.

3. Rateazione di debiti caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche

Alcune società del Gruppo ci hanno chiesto chiarimenti in merito alle istanze di rateazione di debiti iscritti a ruolo caratterizzati da un vincolo di

¹ Comprensivo degli interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella.



Equitalia

coobbligazione solidale tra persone fisiche (i.e., a titolo meramente esemplificativo, eredi coobbligati in solido a seguito di successione *mortis causa*).

Ciò, in quanto nella direttiva n. DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 abbiamo fatto presente che l'esistenza della situazione di obiettiva difficoltà deve essere valutata sulla base della capacità del debitore iscritto a ruolo di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone e che, per le persone fisiche, tale capacità deve essere esaminata utilizzando la metodologia che prende in considerazione, oltre all'entità del debito (calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella), l'I.S.E.E. del nucleo familiare dello stesso debitore.

Al riguardo, Vi rappresentiamo che in tutte le ipotesi di coobbligazione solidale tra persone fisiche rispetto ad una obbligazione iscritta a ruolo, ai fini della rateazione, dovrà essere considerata la situazione economico-sociale di uno solo dei coobbligati in solido, da valutare attraverso l'I.S.E.E. del suo nucleo familiare.

In effetti, l'ipotesi alternativa di acquisire l'I.S.E.E. di tutti i coobbligati non appare praticabile, in quanto:

- nel caso in cui soltanto uno o alcuni dei coobbligati siano disponibili ad assolvere integralmente, sia pur in forma rateale, l'obbligazione, il vincolo dell'obbligo di presentazione dell'I.S.E.E. anche degli altri coobbligati potrebbe produrre l'effetto di impedire, in concreto, l'ammissione al beneficio della dilazione e pregiudicare così, paradossalmente, la posizione dei contribuenti che intendono effettuare il pagamento del debito ma ai quali i condebitori non sono disponibili a consegnare la documentazione relativa al proprio I.S.E.E.;
- comunque, considerato che l'I.S.E.E. è un indice della capacità reddituale e patrimoniale del singolo nucleo familiare, risulterebbe improponibile sotto il profilo logico procedere ad una sommatoria dei valori dell'I.S.E.E. di diverse famiglie.

Pertanto, nel caso di soggetti coobbligati solidalmente per il pagamento dell'obbligazione iscritta a ruolo, dovrà essere allegata all'istanza di rateazione la certificazione dell'I.S.E.E. soltanto di uno di essi e dovrete verificare sulla base dell'I.S.E.E. risultante da tale certificazione se ricorrono le condizioni per concedere la rateazione.

Distinti saluti

Il Direttore Centrale

Renato Vicario

**Equitalia**

*Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Ufficio Rapporti con i cittadini e con le imprese*

Direttiva di Gruppo
DSR/RC/2009/006

Agli Amministratori Delegati ed ai
Direttori Generali delle società
partecipate

Roma, 15 GIU. 2009

Prot. n. 2009/6337
All.1

***Oggetto: Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti di
imposta ex art. 28-ter DPR n. 602/73. Modello di comunicazione
del rimborso e proposta di compensazione.***

L'art. 2 comma13 del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 ha introdotto, nel DPR 602/73, l'art. 28-ter al fine di permettere ai contribuenti il pagamento dei debiti iscritti a ruolo con i crediti d'imposta di cui risultino beneficiari.

L'Agenzia delle Entrate, con Prot. 11321/2008, ha emesso un provvedimento di approvazione delle tecniche di trasmissione dei flussi informativi e delle relative modalità di movimentazione e rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali nonché delle modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese.

L'art. 28-ter prevede che, in sede di erogazione di rimborsi d'imposta, L'Agenzia delle Entrate verifichi se i beneficiari risultino iscritti a ruolo; all'uopo trasmette in via telematica ad Equitalia Servizi un elenco con i nominativi dei beneficiari di tali rimborsi.

Equitalia Servizi, entro 12 giorni dal ricevimento di tale elenco, provvede a restituirlo all'Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato la distinzione tra coloro che non risultino titolari di iscrizioni a ruolo e coloro che invece risultino iscritti a ruolo.

Relativamente ai soggetti che risultino iscritti a ruolo, tale elenco deve altresì indicare:

- a) Il totale delle somme iscritte a ruolo a carico di ciascun beneficiario non rimosse alla data del riscontro;
- b) La distinzione tra partite notificate e ancora da riscuotere e partite non notificate;
- c) L'ammontare delle spese e interessi di mora su tali somme calcolati al 90° giorno successivo alla data del riscontro;
- d) La data di notifica delle cartelle di pagamento;
- e) Gli Agenti della Riscossione che hanno in carico il ruolo e i dati necessari per accreditare le somme sulle contabilità speciali.

Sono escluse da tale procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex art. 12 L. n. 289/2002 e quelle dove siano stati effettuati versamenti ex art. 25 comma 3-quater del DL n. 472/1997, nonché quelle relative a soggetti deceduti.

L'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento di tale elenco, mette a disposizione di ciascun Agente della Riscossione, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro comprensiva degli interessi e delle spese calcolate al 90° giorno successivo a tale data; il tutto nei limiti dell'importo dei rimborsi spettanti ai beneficiari degli stessi.

Contestualmente all'invio del riscontro, l'Agente della Riscossione è tenuto a sospendere le azioni di recupero e deve provvedere a notificare una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.

Ciò premesso abbiamo ritenuto opportuno, in applicazione di quanto sancito dall'art. 28-ter del DPR 602/73 e di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 11321/2008, predisporre un modello di comunicazione del rimborso e di contestuale proposta di compensazione da inviare agli aventi diritto al ricorrere dei presupposti sopra indicati.

Tale comunicazione, il cui modello alleghiamo alla presente, dovrà essere notificata ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73 ai beneficiari dei rimborsi d'imposta che abbiano somme iscritte a ruolo ancora da riscuotere.

In particolare la notifica, che avverrà con raccomandata A/R, sarà effettuata mediante un nuovo prodotto di Poste Italiane Spa denominato "Rimborsi ex art.28 ter". Questa nuova tipologia di documento postale agevolerà gli Agenti della Riscossione nella ricezione del cartaceo, che avverrà in cassette postali dedicate.

In caso di mancata notifica sarà competenza del singolo Agente della Riscossione procedere secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

All'interno della comunicazione (pag.1), oltre a richiamare il disposto dell'art. 28 ter del DPR 602/73, abbiamo specificato le caratteristiche dei rimborsi predisposti dall'Agenzia delle Entrate e degli importi iscritti a ruolo a carico del contribuente, destinatario della medesima, aggiornati alla data di invio della comunicazione; abbiamo, altresì, inserito una proposta di compensazione di tali somme da formalizzare entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il destinatario della comunicazione potrà dichiarare la propria volontà di aderire o meno a tale proposta utilizzando il modulo in duplice copia allegato (All.1) di cui una delle due copie, opportunamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita personalmente, allo sportello competente, via fax o tramite posta, nel termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione.

Per tutto il periodo previsto per l'eventuale adesione alla compensazione dovranno essere sospese le azioni di recupero delle somme iscritte a ruolo fino a concorrenza dell'importo spettante a titolo di rimborsi.

Al fine di agevolare il contribuente nel formalizzare la propria volontà di aderire o meno alla compensazione abbiamo, altresì, inserito nella comunicazione le seguenti indicazioni:

- dettaglio delle somme iscritte a ruolo contenente l'indicazione delle cartelle e, per ciascuna di esse, della tipologia del debito, della data di notifica, dell'Ente Creditore, dell'anno di riferimento, del debito residuo comprensivo degli interessi di mora, spese e compensi alla data di invio della comunicazione; descrizione della tipologia di imposta oggetto di rimborso (pag.2)

- dettaglio degli sportelli dell'Agente della Riscossione con indicazione dei relativi indirizzi, giorni e orari di apertura dove potrà essere recapitato il modulo di adesione alla compensazione e informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Digs. 30/06/2003 n.196 (pag.3)

- specifica dei documenti da allegare al modulo di adesione alla compensazione, a seconda della qualifica giuridica del soggetto che sottoscrive l'autorizzazione (pag.4)

- modulo di adesione alla proposta di compensazione in duplice copia di cui uno da restituire, compilato e sottoscritto, all'Agente della Riscossione all'indirizzo o via fax ivi indicati (all.1).

Nel testo di tale modulo abbiamo specificato che, nel caso di adesione alla compensazione, la stessa avverrà tra gli importi spettanti a titolo di rimborso e gli importi iscritti a ruolo comprensivi degli interessi di mora, compensi e spese maturati fino alla data di adesione.

Abbiamo inoltre evidenziato, nella nota a margine del testo, la necessità di allegare a tale documento, al momento della restituzione dello stesso all'Agente della

Riscossione, la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore ad autorizzare la compensazione .

La mancata risposta entro 60 giorni dovrà essere considerata alla stregua di un rifiuto della proposta di compensazione; di conseguenza, trascorsi 80 giorni dalla notifica della proposta di compensazione senza che si sia ricevuta una risposta favorevole, dovrete provvedere a revocare la sospensione delle azioni di recupero con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione.

Entro 5 giorni lavorativi, che decorreranno dalla ricezione della risposta del contribuente o, nel caso di mancata risposta, dalla scadenza del suddetto termine di 80 giorni, dovrete comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esito delle proposte di compensazione.

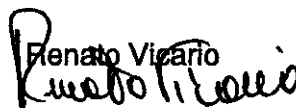
In tutte le ipotesi in cui sia stata formalizzata l'adesione alla compensazione mediante invio del modulo sopra indicato, sarete tenuti a trattenere a vostro favore le somme per le quali il contribuente risulta debitore, nei limiti dell'importo oggetto di compensazione, ai sensi del combinato disposto del Dpr 602/73 e degli artt. 1193 e 1194 c.c., rilasciando quietanza allo stesso contribuente.

Inoltre sarà Vs. cura informare l'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati a Vs. favore delle somme oggetto di compensazione , distinti per singolo contribuente e per ciascun ruolo di cui lo stesso risulti intestatario.

L'eventuale somma da rimborsare, eccedente l'importo oggetto di compensazione, sarà erogata direttamente dall'Agenzia delle Entrate al beneficiario del rimborso.

Distinti saluti

Il Direttore Centrale

Renato Vicario


EQUITALIA XXXXXXXXXXXX.
 Agente della Riscossione
 per la Provincia di XXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXX

Raccomandata Num. XXXXXXXXXXXX

Protocollo n. XXXXXXXXXXXX

Sig. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: Notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73.

Gentile Sig. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

l'art 28 ter del DPR 602/73 prevede che, in sede di erogazione di un rimborso di imposta, l'Agenzia delle Entrate verifichi se il beneficiario è iscritto a ruolo e ne informi l'Agente della Riscossione affinché questi provveda ad inviare all'intestatario una proposta di compensazione.

Ciò premesso La informiamo che l'Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che Lei risulta creditore della somma di Euro YYYY risultante dai seguenti provvedimenti di liquidazione:

Codice Fiscale Intestatario	Numero protocollo	Anno imposta	Tipo rimborso (vedi legenda)	Importo rimborso espresso in Euro
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	YYY	YY	YYYY

Poiché alla data odierna Lei risulta debitore della somma di Euro YYYYYY (per dettaglio si veda la sezione "Dettaglio del Debito" nella pagina seguente) La invitiamo a comunicare, **entro 60 giorni* dalla ricezione della presente**, se accetta o meno la compensazione del debito con il credito di imposta. In tal caso vorrà provvedere a restituire all'Agente della Riscossione, tramite consegna allo sportello o via fax o spedizione per posta, **una delle due copie** del modello di adesione alla compensazione (allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta.

Tale modello dovrà essere corredato della documentazione necessaria, per il dettaglio si veda la sezione "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ADESIONE ALLA COMPENSAZIONE", attestante la legittimazione ad autorizzare la compensazione.

La mancata risposta entro il predetto termine di 60 giorni varrà come rifiuto della proposta di compensazione.**

Fino alla data di eventuale adesione alla compensazione continueranno a maturare i compensi di riscossione e gli interessi di cui all'art. 30 del D.p.R. 602/73.

Cordiali saluti

XXXXXXXXXXXXXX YY/YY/YYYY

EQUITALIA XXXXXXXXXXXX

* In tale periodo l'Agente della Riscossione provvederà a sospendere le azioni di recupero delle somme iscritte a ruolo per un importo pari a quello dovuto a titolo di rimborso.

** In caso di mancata adesione alla proposta di compensazione nei termini sopra citati, l'Agente della Riscossione riprenderà le azioni di recupero previste dalla legge.

Protocollo n. YYYYYYYYYYYYYY

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI IMPOSTA OGGETTO DI RIMBORSO

Codice Tipologia di imposta oggetto di rimborso
YY YYYYYYYYYYYYYY

DETTAGLIO DEL DEBITO

CODICE FISCALE: YYYYYYYYYYYYYY

NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA: YYY YYY YYY YYY YYY YYY				NOTIFICATA IL: YYY YYY YYY	
ENTE CREDITORE : YYYYYYYYYYYYYYYY					
TIPOLOGIA DEBITO	ANNO RIFERIMENTO	RESIDUO	INTERESSI	COMPENSI DI	TOTALE
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	DEBITO YYY	DEBITO YYY	DI MORA YYY	RISCOSSIONE YYYY	YYYYY
Totale Ente					YYYY
Diritti di notifica					YYY
Totale cartella					YYYY

NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA				NOTIFICATA IL		
ENTE CREDITORE :						
TIPOLOGIA DEBITO	ANNO RIFERIMENTO DEBITO	RESIDUO DEBITO	INTERESSI DI MORA	COMPENSI DI RISCOSSIONE	TOTALE	
Totale Ente						
Diritti di notifica						
Totale cartella						

SPESA ESECUTIVA	IMPORTO
	Totale spese esecutive: YYY

Totale dovuto: YYYYY

Protocollo n. YYYYYYYYYYYYYY

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Lo sportello della "Equitalia XXXXXXXXXX" è aperto al pubblico, per informazioni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore XXXX alle ore XXXX e dalle ore XXXX alle ore XXXX.

Per informazioni contattare il seguente numero di telefono: XXXXXXXXX

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

EQUITALIA XXXXXXXXXX, Agente della Riscossione della provincia di XXXXXXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX

In qualità di " Titolare del trattamento", La informa che i dati personali da Lei conferiti verranno trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta ex art. 28 ter DPR 29 settembre 1973 n. 602, nonché garantire una maggiore celerità all'operazione evitandoLe di presentarsi presso i nostri sportelli.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario affinché venga effettuato il pagamento mediante compensazione.

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196 del 2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della Riscossione in materia di segretezza e di tutela dei dati personali dell'art. 4 del Codice deontologico dei Concessionari e degli uffici di riscossione (Decreto 16/11/2000) e dell'art. 35 del D.Lgs. n.112/1999.

I predetti dati non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.

La informiamo, altresì, che l'art. 7 del D.Lgs. in argomento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti. In particolare, ad esempio, Ella può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

Ella può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati personali, nonché le finalità, le modalità e la logica di trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio dei citati diritti, nonché per ottenere ulteriori informazioni, potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento dei dati in argomento, nella persona di YYYYYYYYYYYY YYYYYYY.

Protocollo n. YYYYYYYYYYYY

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ADESIONE ALLA COMPENSAZIONE

PERSONA FISICA:

- ☐ Copia del documento di identità

PERSONA GIURIDICA (legale rappresentante):

- ☐ Visura camerale (valida 180 giorni)
- ☐ Copia del documento di identità del Rappresentante Legale, del Curatore o del Liquidatore

SOCIETA' ESTERE:

Tutte le specifiche dovranno essere richieste ai nostri sportelli (per il dettaglio si veda la sezione "COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE")

SOCIETA' TRASFORMATE:

- ☐ I documenti previsti per la persona giuridica e la copia del verbale di trasformazione autenticata dal notaio

ASSOCIAZIONI:

- ☐ Provvedimento di nomina a Presidente dell'Associazione
- ☐ Copia del documento di identità del Presidente dell'Associazione

N.B. RIMBORSI INTESTATI A PERSONE DECEDUTE:

Nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario del rimborso sia deceduto, si pregano gli eredi di darne immediata comunicazione all'Agente della Riscossione.

(Allegato I)

MODULI DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI COMPENSAZIONE EX ART. 28 - TER

Di cui uno da restituire all'Agente della Riscossione **EQUITALIA** XXXXXXXXXXXXX
al seguente indirizzo: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
o mediante fax al numero YYYYYYYYYY

Spett.le Agente della Riscossione della provincia di XXXXXXX

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____

Telefono _____ Fax _____ Indirizzo di posta elettronica _____

Documento di Identità _____ numero _____ rilasciata da _____

in qualità di _____

(titolare del rimborso in proprio o rappresentante legale, curatore, liquidatore, ecc.)

In relazione al/ai rimborso/i per il credito d'imposta indicato nella Vs. comunicazione con protocollo numero
YYYYYYYYYYYYYYYY del YY/YY/YYYY

☐ **AUTORIZZA**

☐ **NON AUTORIZZA**

(barrare la casella che identifica l'opzione scelta)

L'Agente della Riscossione della Provincia di XXXXXXXXXXX

a compensare le somme spettanti a titolo di rimborso con le corrispondenti quantità di importi iscritti a ruolo
comprensivi degli interessi di mora, compensi e spese maturati sino alla data di restituzione del presente
modulo di adesione e ad inviare la relativa quietanza all'indirizzo di notifica della presente comunicazione.

Luogo _____ data _____ Firma _____

— tagliare lungo la linea tratteggiata —



Spett.le Agente della Riscossione della provincia di XXXXXXXXXXX

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____

Telefono _____ Fax _____ Indirizzo di posta elettronica _____

Documento di Identità _____ numero _____ rilasciata da _____

in qualità di _____

(titolare del rimborso in proprio o rappresentante legale, curatore, liquidatore, ecc.)

In relazione al/ai rimborso/i per il credito di imposta indicato nella Vs. comunicazione con protocollo numero
YYYYYYYYYYYYYYYY del YY/YY/YYYY

☐ **AUTORIZZA**

☐ **NON AUTORIZZA**

(barrare la casella che identifica l'opzione scelta)

L'Agente della Riscossione della Provincia di XXXXXXXXXXX

a compensare le somme spettanti a titolo di rimborso con le corrispondenti quantità di importi iscritti a ruolo
comprensivi degli interessi di mora, compensi e spese maturati sino alla data di restituzione del presente
modulo di adesione e ad inviare la relativa quietanza all'indirizzo di notifica della presente comunicazione.

Luogo _____ data _____ Firma _____

N.B. Al modulo che verrà restituito all'Agente della Riscossione dovrà essere allegata copia del documento di Identità del soggetto che
autorizza/non autorizza la compensazione; nel caso di soggetti diversi da persona fisica, è necessario produrre altresì la documentazione
specificata in dettaglio nella sezione "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ADESIONE ALLA COMPENSAZIONE" dalla quale si
evince la legittimazione ad autorizzare la compensazione.

**Equitalia**

*Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Ufficio Gestione morosità rilevanti*

Alle Società partecipate

**Direttiva di gruppo
DSR/MR/2009/003**

Roma, 10 LUG. 2009

Prot. n. 2009/5480

All.ti n. 15

**Oggetto: A) Istanze di rateazione successive ad una precedente rateazione già concessa dall'agente della riscossione
B) Aggiornamento della Direttiva n. DSR/NC/2008/036.**

La presente direttiva intende fornire istruzioni nei casi in cui un contribuente, che ha abbia ottenuto dall'agente della riscossione un provvedimento di rateazione, presenti una nuova istanza di rateazione ex art. 19 del d.P.R. 602/1973 relativa ad una o più cartelle di pagamento successivamente notificategli.

Anche in tale contesto, potrete concedere la rateazione qualora ricorrano i medesimi presupposti previsti da tutte le diverse direttive già emanate in materia, ma, al fine della determinazione dell'importo minimo del debito, in presenza del quale il debitore si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, e del conseguente numero di rate da concedere, abbiamo previsto l'applicazione di un correttivo che prende in considerazione l'incidenza del debito complessivo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, derivante dalla precedente rateazione in essere, ovviamente, solo se ed in quanto i relativi pagamenti risultino regolari. A tal fine il contribuente dovrà allegare all'istanza copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione.

Il nuovo piano di ammortamento della accordata rateazione dovrà prevedere la scadenza mensile delle rate nel giorno prescelto dal debitore nell'istanza; in mancanza di tale scelta, la scadenza mensile delle rate del nuovo piano di ammortamento verrà fissata in coincidenza di quella prevista dall'ultimo piano di ammortamento relativo alla rateazione già in essere (resta inteso che, in entrambi i casi, il debitore dovrà disporre comunque del termine di almeno otto giorni lavorativi per il pagamento della prima rata cfr. par. 4.2 della direttiva n. DSR/NC/2008/012).

1. Richiesta di rateazione successiva alla prima per importi superiori ad euro 5.000,00.

Il contribuente, beneficiario di un provvedimento di rateazione ancora in corso, che richiede la concessione della dilazione di cartelle di pagamento successivamente notificategli, subirà un trattamento differenziato a seconda che trattasi di "persona fisica/ titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati", ovvero di una delle restanti categorie giuridiche di soggetti (società di capitali, società cooperativa, mutue assicuratrici, società di persone in contabilità semplificata ed ordinaria, associazioni non riconosciute, ditte individuale in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute, consorzi con attività esterna, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, fondazioni liriche):

A. PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI:

Tali istanze dovranno essere esaminate utilizzando le indicazioni fornite con le Direttive di Gruppo DSR/NC/2008/017, DSR/NC/2008/025 e DSR/NC/2008/036, prendendo in considerazione:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore;
- l'entità del debito che sarà composto dal nuovo debito corrispondente a quello iscritto a ruolo di cui l'istante chiede la rateazione - al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali, dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive - nonché dall'entità del complessivo debito residuo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere.

Pertanto, una volta ricevuta l'istanza, verificata la regolarità dei pagamenti relativi all'istanza di rateazione già concessa, per valutare la condizione di obiettiva difficoltà ed il corrispondente numero di rate da concedere, dovrete considerare sia il nuovo debito portato dalla/e cartella/e di pagamento per le quali il contribuente presenta la richiesta di rateazione sia il debito complessivo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere (ovverosia l'importo risultante dal provvedimento di rateazione emesso al netto delle rate già pagate).

A tal fine, dovrete utilizzare gli allegati nn. 3-4-5 della richiamata direttiva DSR/NC/2008/017 che individuano differenti classi di Isee a ciascuna delle quali corrisponde un importo ("c. d. soglia di accesso") a partire dal quale il contribuente non è considerato in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione e, pertanto, in situazione di temporanea obiettiva difficoltà.

Il debito da prendere in considerazione è pari alla somma dell'importo residuo, non ancora scaduto, da corrispondere in base al precedente provvedimento di rateazione (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti) e dell'importo oggetto della nuova richiesta di rateazione.

Stabilito in tal modo che il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione, il numero di rate in cui ripartire il nuovo debito sarà determinato attraverso il rapporto tra debito complessivo, come sopra determinato, e l'importo della c.d. "rata indicativa minima" (che non potrà essere, comunque, inferiore ai 100 euro) relativo alla corrispondente classe Isee, mentre l'importo della rata relativo al debito oggetto di nuova rateazione sarà determinato dal rapporto tra quest'ultimo ed il numero delle rate come sopra calcolato.

Esempio: Il debitore ha una rateazione in essere, con pagamenti regolari; il carico complessivo residuo, non ancora scaduto, è di euro 12.000 ed il nuovo debito iscritto a ruolo è pari ad euro 5.000.

Orbene, in tal caso, il debito complessivo da considerare, sarà pari ad euro 17.000.

Lo stesso richiede la rateazione di tale nuovo debito di euro 5.000 presentando una certificazione ISEE di valore pari ad euro 70.000.

Pertanto, secondo i predetti allegati relativi alle classi Isee, il debitore avrà diritto ad una rateazione del nuovo debito di euro 5.000 nel numero di 39 rate (con una rata di euro 128 importo derivante dal rapporto tra 5000/39) sul numero massimo di 48 mensilità teoricamente spettanti; nulla viene modificato, ovviamente, rispetto alla rateazione precedentemente accordata.

Documentazione da allegare alle istanze di rateazione successive ad una istanza rateazione già concessa presentate da persone fisiche o ditte individuali in regimi fiscali semplificati:

Nel caso di cui sopra, i contribuenti interessati dovranno allegare all'istanza di rateazione la certificazione I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare; tuttavia, se la nuova istanza di rateazione viene presentata entro dodici mesi dalla data di rilascio della precedente certificazione, utilizzata ai fini della rateazione già concessa, vista la validità annuale del documento, stabilita dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, il contribuente è esonerato dalla presentazione di una nuova certificazione, fatta salva la possibilità di presentare comunque la stessa qualora intenda far valere mutamenti peggiorativi delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare.

B. SOCIETA' DI CAPITALI, SOCIETA' COOPERATIVE, MUTUE ASSICURATRICI, CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, DITTE INDIVIDUALI IN